

| | | |
|------------------|--------|-------|
| COMUNE DI RUBANO | | |
| 26/11/2018 | | |
| 21886 | | CP |
| Cat. | Descr. | Fisc. |

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

E' costituita una Associazione nella forma dell' Associazione non riconosciuta ai sensi dell' Artt.36 e ss. Del Codice Civile, denominata " Sci Club Monte Fato" con sede in Via Daniele Manin 10, Bosco di Rubano (PD), con durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l' uguaglianza di tutti i soci, è apolitica, e non ha scopo di lucro, quindi non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività motorie e non, come mezzo di formazione psico-fisica e morale, connessa alla valorizzazione della montagna, puntando a sensibilizzare i soci su ogni aspetto della vita e del fragile ecosistema che la regola. Può Altresi svolgere attività culturali, ambientali, sportive, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria anche se non direttamente legate all' ambiente di montagna.

A tal fine l'associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali., allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni, esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriale.

Articolo 3 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione è subordinata alla presentazione della domanda e all'accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell' associato minorenni. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi: a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'associazione o con le norme dello statuto. b) infrazioni gravi al regolamento o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'associazione. c) mancato pagamento delle quote associative. d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all' associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella riunione ordinaria.

Articolo 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci. b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 6 - L'Assemblea generale

L'assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del consiglio del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è inoltre convocata dal presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale, in quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti: 1)approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 2)elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti; 3) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione; 4) decide l'importo della quota associativa annuale; 5) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente; 6) decide su eventuali

controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto; 7) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo. 8) delibera le modifiche del presente statuto.

Le convocazioni dell'assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto che deve contenere ordine del giorno, orario ed il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione e deve essere esposto presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a 3 ore. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione, per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

Articolo 7 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci, rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ed elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente. Il consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio: in caso ciò non fosse possibile, il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo consiglio. Il consigliere che fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il consiglio è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri ed è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti. Il consiglio ha il compito di: 1) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'assemblea dei soci; 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 3) redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; 4) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 5) formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 6) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione; 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività; 8) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio e presiede il Consiglio direttivo curando l'attuazione delle delibere assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Articolo 9 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

Articolo 10 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall'associazione)

Articolo 11 - Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'assemblea.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le leggi previste in materia.